

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



20.01.23

Rassegna novità giurisprudenziali n. 3/2023

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).*

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33140, sez. I civile

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI - Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista.

Cassazione, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33149, sez. I civile

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Atto costitutivo di società - Clausola compromissoria - Ambito operativo - Controversie tra soci e quelle tra società e soci - Azione di responsabilità promossa dal socio contro l'amministratore - Esclusione - Qualità di socio dell'amministratore - Irrilevanza.

La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione

di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società.

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - Decisione del giudice circa l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiarare che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.

Cassazione, ordinanza 9 novembre 2022, n. 32996, sez. I civile

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Statuizioni sulle istanze istruttorie - Esclusione.

In tema di arbitrato, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., qualora, decidendo su una o più domande, definisca il giudizio relativamente ad esse, mentre deve essere esclusa l'immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che risolva solo questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia.

CONDOMINIO

*** Cassazione, sentenza 28 dicembre 2022, n. 37852, sez. II civile**

Delibera che nega al condomino un intervento per lesività dell'estetica - Parere vincolante richiesto da una clausola del regolamento condominiale - Pronuncia del giudice.

Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante della assemblea per l'esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, la deliberazione che deneghi al singolo partecipante il consenso all'intervento progettato, ritenendo lo stesso lesivo della estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera.

EDILIZIA

*** Cassazione, sentenza 23 dicembre 2022, n. 48931, sez. III penale**

Ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - Autorizzazione paesaggistica - Condizione indispensabile ai fini del conseguimento della sanatoria.

Il giudice dell'esecuzione investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove l'immobile edificato ricada in zona

vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.

(Nella specie, il giudice del merito aveva correttamente escluso la regolarità dell'atto sanante emesso dall'autorità amministrativa ed ha rilevato che il D.l. n. 109/2018 - convertito dalla l. n. 130/2018 - c.d. 'Decreto Genova' - non è applicabile in ordine ad immobili oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, ma soprattutto come l'autorizzazione paesaggistica, nella specie mancante, costituisca condicio sine qua non ai fini del conseguimento della sanatoria).

FALLIMENTO

*** Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2022, n. 37799, sez. I civile**

Ammissione al passivo del credito maturato - Attività di stima per l'ammissione al concordato preventivo - Esattezza dell'adempimento.

Ai fini dell'ammissione del credito al passivo fallimentare, il professionista che abbia precedentemente curato l'attività di stima del patrimonio societario ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, deve dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto.

FAMIGLIA

*** Cassazione, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162, sez. unite civili**

Maternità surrogata – Trascrivibilità automatica del provvedimento giudiziario straniero.

Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l'originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della *lex loci*. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

MUTUO

Cassazione, sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, sez. unite civili

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Contestazione della validità - Riqualficazione d'ufficio in mutuo ipotecario - Esclusione - Ragioni.

In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualficare

d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Esclusione - Elemento specificativo e integrativo dell'oggetto - Configurabilità - Natura non imperativa della norma - Conseguenze - Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

REVOCATORIA

*** Cassazione, ordinanza interlocutoria 29 dicembre 2022, n. 38011, sez. VI - 3 civile**

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - Azione revocatoria - Alienazione di una pluralità di beni con un unico atto - Accoglimento dell'azione revocatoria - Limitazione ai beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito - Ammissibilità.

La Sezione Sesta-Terza Civile ha rimesso la causa alla Terza Sezione Civile sulla questione di rilevanza nomofilattica, in ordine alla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità, concernente la possibilità o meno, in caso di unico atto di alienazione avente ad oggetto una pluralità di beni, di limitare l'accoglimento dell'azione revocatoria alle disposizioni aventi per oggetto beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito.

SUCCESSIONI

*** Cassazione, ordinanza 3 gennaio 2023, n. 39, sez. I civile**

Incasso di una polizza vita - Conflitto tra l'avvocato (amministratore di sostegno) e l'erede testamentaria.

Il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario, "operando (quindi) su piani diversi l'intenzione di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920 c.c., comma 2 atto *inter vivos* con effetti *post mortem*, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o

testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinuncia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.

L'individuazione degli "eredi" beneficiari della polizza assicurativa, legittimi e/o testamentari, deve avvenire al momento della morte del contraente, e non già al momento della designazione. Inoltre è sufficiente che gli "eredi", genericamente designati, siano in astratto successibili in forza del titolo prescelto dal contraente (e pertanto la legge e/o il testamento), essendo del tutto irrilevanti le vicende relative alla rinuncia o all'acquisto dell'eredità. Infine, l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio "ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

(Nella controversia in oggetto un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, è accusato di aver riscosso erroneamente in nome e per conto dell'amministrato e previa autorizzazione del Giudice tutelare, la somma di 50mila euro in forza di una polizza vita, in luogo dell'erede testamentaria).

*** Cassazione, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927, sez. II civile**

Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca tacita - Inammissibilità.

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinuncia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia è inammissibile.

TRIBUTI

Cassazione, sentenza 11 novembre 2022, n. 33288, sez. V

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Imposta di registro - Piccola proprietà contadina - Acquisto da imprenditore agricolo professionale tra il 30 giugno 2004 e il 7 aprile 2011 - Decadenza dal beneficio per vendita infraquinquennale - Aliquota dell'otto per cento prevista per l'imprenditore agricolo professionale - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d. "piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante "ratione temporis" dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 99 del

2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale beneficio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d. piccola proprietà contadina, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione "ratione temporis" dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali».

Cassazione, ordinanza 3 novembre 2022, n. 32469, sez. V

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Società beneficiaria - Responsabilità solidale per debiti erariali antecedenti della società scissa - Onere dell'amministrazione di avviso o di altri adempimenti - Esclusione.

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.

Cassazione, sentenza 5 ottobre 2022, n. 28973, sez. V

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Avviso di liquidazione di imposta di registro - Giudicato sulla qualificazione giuridica del negozio - Separato giudizio relativo ad imposta ipotecaria e catastale - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi (nella specie, imposta complementare di registro ed imposta ipotecaria e catastale) nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva.

Cassazione, sentenza 3 ottobre 2022, n. 28595, sez. V

IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 - Beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali - Limitazione ai fondi immobiliari "chiusi" e non anche di quelli "aperti" - Contrasto con l'art. 65 TFUE - Ragioni - Conseguenze - Disapplicazione.

In tema di agevolazioni fiscali, la previsione di cui all'art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), relativa alla limitazione del beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali in favore dei soli fondi di investimento immobiliare chiusi e non anche di quelli aperti, in presenza di situazioni oggettivamente comparabili ai fini in esame, si pone in conflitto con l'art. 65 TFUE e la libertà di circolazione dei capitali, cosicché l'esclusione dei fondi aperti dall'agevolazione non può trovare plausibile giustificazione nell'obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT